



# Comune di Codognè

Provincia di Treviso

## TASI 2015

### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI** **INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI**

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visto il Regolamento comunale IMU E TASI approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 05.04.2014;

Viste le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 approvate con deliberazione di C.C. n. 64 del 23.12.2014;

#### **SI INFORMA CHE**

**deve essere effettuato il versamento in 2 rate dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l'anno d'imposta 2015 con le seguenti scadenze:**

- **ACCONTO 16.06.2015**
- **SALDO 16.12.2015**

#### **Presupposto impositivo**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.

#### **Fabbricati**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è determinato dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicato per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e per le categorie catastali C2 (magazzini), C6 (garage), C7 (tettoie) con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per le categorie catastali B, C3 (laboratori), C4, C5;

80 per le categorie D5 (banche) e A10 (uffici)

65 per la categoria D (ad eccezione della categoria D5)

55 per la categoria C1 (negozi)

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art.10 codice d.lgs. n.42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento delle case civili.

## **Abitazione principale e pertinenze**

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore, che ha un diritto reale sull'immobile, e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria.

Il Comune ha assimilato alle abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

All'abitazione principale e alle sue pertinenze spetta un detrazione di € 150,00 (fino alla concorrenza dell'imposta) rapportata al periodo di possesso, alle quote di possesso e al numero dei possessori che la utilizzano come abitazione principale.

## **Cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011).

Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TASI si applica in misura ridotta di 2/3 (comma 2 dell' art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23/05/2014).

## **Modalità e termini di versamento**

Il versamento va effettuato in due rate: l'acconto pari al 50% entro il 16 giugno 2015; il saldo entro il 16 dicembre 2015.

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale o uno sportello bancario.

I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

**3958 – TASI – abitazione principale e relative pertinenze**

**3959 – TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale**

**3961 – TASI – altri fabbricati**

**Il codice del comune di Codognè è C815.**

## **Aliquote stabilite dal comune di Codognè**

Le aliquote previste nel Comune di Codognè sono le seguenti:

2,5 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze

2,5 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali DIVERSE da A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze

2,5 per mille per tutti gli altri immobili

1,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

0,0 per mille per le aree edificabili

## **Dichiarazioni**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## **Aggiornamenti e informazioni**

**Si comunica che l'Ufficio Tributi è a disposizione del contribuente per la compilazione del modello F24 con prenotazione entro il 31.05.2015.**

**Si ricorda che le aliquote 2015 sono invariate rispetto all'anno 2014 per cui se non ci sono variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, il contribuente deve versare lo stesso importo dell'anno scorso cambiando l'annualità di riferimento.**

Le eventuali future modifiche delle presenti informazioni, saranno disponibili sul sito internet comunale "www.comune.codogne.tv.it". Ufficio Tributi: tel. 0438/793240 - orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, venerdì, sabato 8.30 – 12.00 mercoledì 15.00 – 17.00.

Codognè, 05 maggio 2015

IL SINDACO  
F.to Avv. Roberto Bet